



GIUNTA REGIONALE

---

Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
Ufficio Autorizzazione Emissioni - A.U.A. PE-CH- TE



**OGGETTO:** TYTECH S.r.l. – Art. 211, D.lgs. 03.04.2006, n. 152. - Art. 49 LR 45/2007 – L. 241/1990. Richiesta di autorizzazione per un impianto sperimentale per la trasformazione di rifiuti costituiti da membrane bituminose in prodotti End of Waste.

Codice SGRB (dpc026): AU-CH-54

**Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”*;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133*);
- la legge 07 aprile 2014, n. 56 - *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 – *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”*;
- La DGR n. 147 del 11/03/2020 – *“Dipartimento Territorio - Ambiente – Approvazione del nuovo assetto organizzativo”*;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la DGR n. 812 del 05/12/2016 con cui sono state approvate le linee guida relative all'autorizzazione unica ambientale e la modulistica unica regionale;
- la Legge Regionale 29 luglio 1998, N. 64 – *“Istituzione dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA)”*;
- il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - *“Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 11 novembre 1996, n. 574, - *“Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari”*



GIUNTA REGIONALE

---

- D.M. 06 luglio 2005 – *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”*.
- Il D.M. 25 febbraio 2016 – *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 – *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*.
- la Delibera di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517 – *“Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, C. 2”*;
- la Legge n. 447/1995 – *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;
- la Legge Regionale 17 luglio 2007, n. 23 – *“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”*.
- il vigente Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria;
- la DGR n. 265 del 27/04/2018 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività di cui all'art. 272 del d.lgs. 152/2006 e approvata la relativa modulistica;
- la DGR n. 599 del 14/09/2019 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per specifiche attività;
- la DGR n. 117 del 04/03/2021 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 3-bis del d.lgs. 152/2006;
- la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. - *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la DGR 668 del 24/09/2015 – *“d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” – indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura”*.
- La DGR 1045 del 18/12/2018 – *“Approvazione delle Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue”*;



#### GIUNTA REGIONALE

- gli estremi identificativi dell'istanza sono:

<b>Impresa</b>	<b>TYTECH S.r.l.;</b>
<b>C.F. e P.IVA</b>	02735850691
<b>Sede legale</b>	Corso Bandiera, 96 - 66034 Lanciano (CH);
<b>Stabilimento</b>	Loc. La Selva del Comune di Paglieta – La Civitella (CH);
<b>Dati catastali</b>	Comune di Paglieta - Foglio di mappa n. 1 particelle 217 e 4065, superficie complessiva 9.360 mq – superficie coperta 3.200 mq;
<b>Coord. Geog.</b>	N 42.201676 E 14.479270;
<b>Legale Rappresentante</b>	Cericola Tommaso
<b>Attività principale</b>	Trasformazione di rifiuti costituiti da membrane bituminose in prodotti End of Waste

- ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza dello scrivente Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;
- Esaminati i documenti progettuali pubblicati sul sito Regionale all'indirizzo:  
<https://www.regione.abruzzo.it/content/impianti-sperimentali>;
- Esaminata la documentazione secretata trasmessa dalla ditta ed acquisita agli atti dello scrivente servizio.

#### **PREMESSO CHE:**

- la Ditta TYTECH S.r.l.: con note prot. nn. 0335776- 0335777 – 0335779 – 0335781 – 0335784 - del 04.08.2023 ha trasmesso istanza di autorizzazione per un impianto sperimentale di trasformazione di rifiuti costituiti da membrane bituminose in prodotti End of Waste;
- con pec del 08.08.2023 prot. n. 0338025 ha inviato la Relazione Tecnica Generale “R1- RTG – Relazione Tecnica Generale” a sostituzione integrale della precedente che, erroneamente, riportava esclusivamente una pagina;
- con nota prot. n. 0355821 del 30.08.2023 il DPC 026 – Servizio Gestione Rifiuti Regione Abruzzo - ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi del L. 241/1990, con concomitante sospensione dei termini, nell'attesa che il proponente si confrontasse con il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo (<https://ambiente.regione.abruzzo.it>) per acquisire il relativo parere di merito;
- con Giudizio n. 4073 del 16.11.2023, il CCR-VIA ha disposto l'esclusione dalla procedura di V.I.A.;

#### **ACQUISITA** la seguente documentazione:

- nota del 27.02.2024 prot. n. 0086174 con la quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque - dpc024 ha comunicato che non provvederà al rilascio di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale o su suolo in quanto dalla documentazione istruita si evince che tale scarico di acque reflue industriali, acque reflue assimilabili alle domestiche e acque di prima pioggia sarà inviato in pubblica fognatura

(previa acquisizione di autorizzazione/nulla osta ecc. dell'Ente Gestore della pubblica fognatura – Sasi S.p.A.);

- note acquisite agli atti del SGRB-dpc026 in data 02.04.2024 ai prot.lli nn. 0137298, 0137312, 0137304 con la quale la Ditta TYTECH S.r.l. ha trasmesso a tutte le amministrazioni interessate nell'ambito del procedimento ex art. 211 una documentazione relativa alle richieste di integrazioni emerse nella seduta del 14.02.2024
- nota prot. n. 0155246 del 15.04.2024 con la quale la Ditta a seguito di verifica dei valori di concentrazione delle SOV indicati nel QRE trasmesso con le integrazioni di Marzo 2024, ha inviato il QRE revisionato - Edizione Aprile 2024 con valori corretti ed indicazione del flusso di massa degli inquinanti espresso anche in Lg/anno;
- nota prot. n. 0159435 del 16.04.2024 con la quale la SASI S.p.A. ha espresso parere positivo all'immissione dei reflui derivanti dalle acque di prima pioggia trattati in sistemi depurativi, dello stabilimento sito nel Comune di Paglieta, Via Loc. La Selva Civitella snc, ospitante l'attività della ditta TYTECH S.r.l. con prescrizioni (prot. n. 1839 del 16.04.2024);

#### **DATO ATTO CHE:**

- Con nota Protocollo N. 0014218/2024 del 16/04/2024, l'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Sub Provinciale di Chieti, ha trasmesso il proprio parere di competenza, con prescrizioni (allegato 2), acquisito al prot. della Regione Abruzzo e precisamente:

#### **PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

##### ***Emissione convogliata (E1):***

- ✓ *L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto (E1), nonché alla loro messa a regime, dovrà darne comunicazione alla Autorità competente, al Comune, alla ASL e allo scrivente Distretto ARTA.*
- ✓ *Il termine massimo per la messa a regime dell'impianto di cui sopra è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga (concessa per una sola volta) rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare l'unica possibile richiesta nella quale dovranno essere:*
  - *descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale unica proroga;*
  - *indicato il nuovo termine per la messa a regime.*
- ✓ *Dalla data di messa a regime dell'impianto, decorrerà il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.*
- ✓ *Il ciclo di campionamento (almeno n. 2 campionamenti in date non consecutive) dovrà:*
  - *Permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni.*



#### GIUNTA REGIONALE

- *Gli esiti delle rilevazioni analitiche dovranno essere trasmessi, entro 60 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorità competente, al Comune, alla ASL e allo scrivente Distretto ARTA nonché trascritti sul Registro delle Emissioni in Atmosfera.*
- ✓ *Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti.*
- ✓ *La data degli autocontrolli annuali dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo allo scrivente Distretto ARTA.*
- ✓ *I risultati analitici degli autocontrolli annuali dovranno essere trasmessi allo scrivente Distretto entro 10 giorni dall'acquisizione della loro refertazione e trascritti sul Registro delle Emissioni in Atmosfera.*
- ✓ *La campagna di rilevamenti dovrà essere eseguita sempre nelle condizioni normali di esercizio.*
- ✓ *I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio dovranno essere quelli indicati di seguito nella loro revisione più aggiornata:*
  - *Portata/Velocità: UNI EN 16911-1*
  - *Polveri: UNI EN 13284-1*
  - *SOV (o TVOC o COVT): UNI EN 12619*
- ✓ *Dovrà essere sempre assicurata la presenza di una targa metallica o altro sistema indelebile, in corrispondenza del camino, con indicazione del punto di emissione come da QRE autorizzato.*
- ✓ *I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).*
- ✓ *L'impresa dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opera il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.*
- ✓ *L'impresa dovrà garantire l'adeguatezza di postazioni e piattaforme di lavoro e altri eventuali piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le eventuali scale di accesso e la relativa postazione di lavoro dovranno consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. (Si fa presente, in generale, che i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno).*

#### **Emissione diffuse (Ediff):**

- ✓ *L'emissione diffusa in atmosfera, relative alle varie fasi di trattamento, stoccaggio e movimentazione di rifiuti e materie prime seconde prodotte, dovranno essere opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo potrebbero risultare utili le indicazioni date dall'allegato V alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*



#### GIUNTA REGIONALE

- ✓ *Dovrà essere eseguita una costante pulizia delle aree interessate da tale emissione diffusa attraverso il sistema mitigativo contemplato dalla Ditta.*

#### **Emissioni odorigene:**

- ✓ *Dovranno essere, in generale, prese tutte le precauzioni opportune nonché tutti gli accorgimenti necessari, per impedire eventuali disturbi e/o molestie olfattive all'igiene dell'abitato limitrofo.*

**DATO ATTO** che alla Conferenza di Servizi in modalità sincrona indetta con nota prot. n. 0141179 del 04.04.2024, sono stati regolarmente invitati gli Enti ed i soggetti interessati alla verifica dello stato del sito e delle attività tecnico-amministrative di competenza dei soggetti stessi;

**RITENUTO** di **poter autorizzare alle emissioni in atmosfera** la **Ditta TYTECH S.r.l.**, legale rappresentante protempore Sig. Cericola Tommaso, per attività sperimentale di trasformazione di rifiuti costituiti da membrane bituminose in prodotti End of Waste", da ubicarsi in Loc. La Selva del Comune di Paglieta – La Civitella (CH);

**VISTO** il QRE del 10.04.2024 (**Allegato 1**) acquisito in atti;

**RICHIAMATO** il verbale della CdS del 17.04.2024, trasmesso con nota prot. n. 0307144 del 25.07.2024;

**DATO ATTO** che non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

#### **DETERMINA**

1. Di adottare l'autorizzazione **alle emissioni diffuse in atmosfera** in favore dell'**Impresa TYTECH S.r.l.** legale rappresentante protempore il Sig. Cericola Tommaso, per attività sperimentale di trasformazione di rifiuti costituiti da membrane bituminose in prodotti End of Waste, da ubicarsi in Loc. La Selva del Comune di Paglieta – La Civitella (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza, integrati e depositati agli atti;
2. Di stabilire che l'autorizzazione è concessa con riferimento ai punti di emissione, ai parametri e ai relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento riportati nel Q.R.E. datato 10.04.2024 (All. 1), nonché a tutta la documentazione, ivi compresi gli elaborati grafici, presentata a corredo dell'istanza come successivamente integrata, validata ed approvata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi;
3. Di stabilire inoltre che l'autorizzazione è concessa nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere Arta Protocollo N. 0014218/2024 del 16/04/2024, acquisito al prot. della Regione in data 16.04.2024 (**Allegato 2**);
4. **Di stabilire**, altresì, l'obbligo per il gestore di
  - 4.1. Comunicare preventivamente (almeno 15 giorni prima) la data di avvio dell'impianto alla Regione Abruzzo DPC 025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Servizio DPC 026 della Regione Abruzzo, al Comune di Paglieta (CH), all'ARTA Abruzzo Distretto provinciale di Chieti al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. Chieti per il tramite del SUAP;
  - 4.2. Rispettare quanto previsto dal QRE del 10.04.2024 (**Allegato 1**) acquisito agli atti dello scrivente

servizio;

- 4.3. Adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
- 4.4. Adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili: nell'esercizio dell'attività, l'Impresa è tenuta a provvedere alla verifica delle emissioni odorigene secondo la definizione di cui al novellato art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D. Lgs. 152/2006 e a procedere, se del caso, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272-bis dello stesso Decreto secondo le specifiche tecniche riportate nella delibera n. 38/2018 del S.N.P.A. e a quanto stabilito negli indirizzi dell'applicazione dell'Art. 272 bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene approvate dal Coordinamento Emissioni giusto comunicato del 10.07.2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Resta comunque impregiudicato, da parte di questa autorità competente, l'attivazione della "procedure per i casi critici" così come individuata dagli indirizzi sopra richiamati e in tal caso, l'obbligo del gestore, all'esecuzione di tutte le fasi dell'indagine.
- 4.5. Di comunicare ogni variazione relativa all'impianto all'autorità competente;
- 4.6. Rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 4.7. Comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, al Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo al Comune di Paglieta (CH), all'ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Chieti, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
- 4.8. Ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (D.Lgs. Art. 269 comma 11-bis e 11-ter):
  - 4.8.1. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);
  - 4.8.2. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter)
- 4.9. Per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
- 4.10. Ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- 4.11. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre





GIUNTA REGIONALE

norme se ed in quanto applicabili;

4.12. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

4.12.1. Alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

4.12.2. Alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

4.12.3. Alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;

5. Di dare atto che la presente autorizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 269 comma 1 del D.Lgs.152/2006, all'atto della messa in esercizio dell'attività in parola, fa decadere ogni altra eventuale autorizzazione rilasciata per lo stesso sito e per la stessa attività;

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

La presente autorizzazione viene rilasciata nell'ambito della procedura di cui all'Art. 211, D.lgs. 03.04.2006, n. 152

L'ESTENSORE

*Dott. Enrico Avetti*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
*Enzo Franco De Vincentiis*  
(Assente)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Dario Ciamponi*  
*Firmato digitalmente*